

VALLECENA S.R.L.

VIA PERTH, 40

66054 VASTO (CH)

Alla Spett. le

REGIONE ABRUZZO

**DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
E POLITICHE AMBIENTALI**

DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti

Via Catullo, n. 2

65127 – PESCARA

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Al S.U.A.P. Trigno – Sinello

Ente Capofila Comune di San Salvo

suaptsedilizia@pec.it

suaptrigno@pec.it

Al Sig. Sindaco

del Comune di Furci (CH)

ufficiotecnico.comunedifurci@legalmail.it

Al Sig. Sindaco

del Comune di San Buono (CH)

comune.sanbuono@legalmail.it

A.R.T.A.

Distretto Sub-Provinciale di San Salvo

dist.sansalvo@pec.artaabruzzo.it

A.R.T.A.

Agenzia Regionale Tutela Ambiente

Direzione Centrale

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Amministrazione Provinciale

Servizio Ambiente Energia

protocollo@pec.provincia.chieti.it

Azienda Unitaria Sanitaria Locale n°2

prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it


Al Dirigente del Servizio Politica
Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Aree
estrattive

dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Al Dirigente

del Genio Civile Regionale di Chieti

dpe017@pec.regione.abruzzo.it



Al Dirigente
del Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica
e della Costa
Ufficio geologico
dpe013@pec.regione.abruzzo.it

Al Dipartimento Politiche Agricole e della
Pesca
dpd026@pec.regione.abruzzo.it

Al Dipartimento Governo del Territorio
e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Alla Direzione Politiche della Salute e del
Welfare
dpf@pec.regione.abruzzo.it

Al Comitato di difesa del Territorio Vastese
c.a. Alessio Di Florio
comitatocomprensoriovastese@gmail.com

Stazione Ornitologica Onlus
c.a. Augusto De Sanctis
stazioneornitologicaabruzzese@gmail.com

Al Direttore
del Dipartimento Governo del Territorio
e Politiche Ambientali
SEDE
pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it

Vasto, li 2 luglio 2019

Prot. n° 1/2019

Oggetto: Ditta VALLECENA S.r.l.: Istanza di AIA per la realizzazione ed esercizio di un "Complesso Impiantistico" da ubicare in loc. "Cicella" del Comune di Furci (CH) ai sensi dell'art. 29-ter del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. – Variante all'istanza AIA per la "Realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti con annessa discarica per rifiuti non pericolosi (All. III lett. m) del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.)". - **Trasmissione delle integrazioni richieste in sede di Conferenza dei Servizi del 19.03.2019.**

Con riferimento al progetto di variante richiamato in epigrafe, allegata alla presente si trasmette la documentazione integrativa richiesta nell'ambito della CdS, al fine di consentire alle autorità coinvolte nel procedimento di esprimersi nei termini di legge ed addivenire alla conclusione della Conferenza stessa.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

VALLECENA s.r.l.
L'Amministratore
PETRORO GIOVANNI





Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia
Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
e Valutazioni Ambientali

PIANO PAESAGGISTICO

CLeP
Carta dei Luoghi e dei Paesaggi

Foglio 371 - Tavola EST

Carta dei Luoghi e dei Paesaggi
Carta dei Vincoli

1° STESURA



ECOSFERA s.p.a.
Viale Castrense, 8 . 00182 Roma
Tel:+39 06706081
Fax:+39 0670608400

AGGIORNAMENTO E REDAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Perimetro dei suoli urbani (perimetro dei suoli urbanizzati e da urbanizzare desunti dai PRG)

VINCOLI DLgs n. 42/04 e ssmii

Art. 142 (vincoli ex L. 431/85)

lett. a) Fascia di risp. della costa		lett. g) Boschi	
lett. b) Fascia di risp. dei laghi		lett. h) Università agrarie e usi civici*	
lett. c) Fascia di risp. fiumi e torr.		lett. i) Zone Umide	
lett. d) Montagne oltre i 1200 m slm		lett. m) Zone di interesse archeologico	elementi areali
lett. e) Ghiacciai			elementi puntuali
lett. f) Parchi e Riserve			tratturo
	riserve		

Art. 146 (vincoli ex RD n. 1497/39, ex RD n. 1089/39)

Beni Paesaggistici Vincoli ex. RD n. 1497/39	elementi areali	Beni monumentali vincoli ex. RD n. 1089/39	
	elementi lineari		
	elementi puntuali		

*non ancora riportate nelle Carte di 1° stesura

PIANO PAESISTICO ABRUZZO (ed. 2004)

Zona A1 - Conservazione Integrale		Zona A2 - Conservazione Parziale	
Zona B1 - Trasformabilità Mirata		Zona B2 - Trasformabilità Mirata	
Zona C1 - Trasformazione Condizionata		Zona C2 - Trasformazione Condizionata	

DPR n. 357/97

SIC - Siti di Importanza Comunitaria		ZPS - Zone di Protezione Speciale	
--------------------------------------	--	-----------------------------------	--

Scala 1 : 25.000

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DGABAP

Fuori Scala

sitap

cerca un comune

Presentazione

Cartografia di base

Vincoli D.Lgs.42/2004 c.d. "decretati" [artt.136, 157, 142 c. 1 lett. M]



Introduzione

- VINCOLI
- Vincoli ex artt. 136 e 157: STATALI
- Vincoli ex artt. 136 e 157: REGIONALI
- Vincoli ex art. 142 c. 1 LETT. M

Vincoli D.Lgs. 42/2004 c.d. "ope legis" [art. 142 c. 1, esc. lett. E, H, M]

Introduzione

- Aree di rispetto coste e corpi idrici
- Montagne oltre 1600 o 1200 metri
- Parchi
- Boschi
- Zone umide
- Zone vulcaniche



COMUNE di FURCI
Provincia di Chieti

Proponente:
VALLECENA S.R.L.

Sede Legale: Via Perth, 4
66054 - VASTO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN
LOCALITÀ CICELLA

GIUDIZIO FAVOREVOLE DEL CCR-VIA N.° 2041 DEL 10.07.2012
VARIANTE IN RIDUZIONE AL PROGETTO, A SEGUITO DELLA
ELIMINAZIONE DELL'IMPIANTO DI INERTIZZAZIONE PER IL
TRATTAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI

PROGETTO DEFINITIVO
[ELABORATO CARTOGRAFICO]

Realizzazione
ECO
ingegneria
INGEGNERIA DELL'AMBIENTE

Elaborato Integrativo per
L'ANALISI DEL VINCOLO PAESAGGISTICO

Nome file: valle cen2.dwg | Data: Maggio 2019 | Scala: varie

Elab. **Allegato 1**
numero: rev. 000 | data: 29-05-19

COMUNE di FURCI
Provincia di Chieti

Proponente:

VALLECENA S.R.L.

Sede Legale: Via Perth, 4
66054 - VASTO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN
LOCALITÀ CICELLA

GIUDIZIO FAVOREVOLE DEL CCR-VIA N.° 2041 DEL 10.07.2012
VARIANTE IN RIDUZIONE AL PROGETTO, A SEGUITO DELLA
ELIMINAZIONE DELL'IMPIANTO DI INERTIZZAZIONE PER IL
TRATTAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI

PROGETTO DEFINITIVO

[ELAB. R15-INTter- Integrazioni richieste in sede di CdS del 19.03.2019]

Elaborazione:



www.ecoingegneria.com



Indice generale

1. PREMESSA.....	4
2. INTEGRAZIONI RICHIESTE NELLA CdS del 19.03.2019	6
2.1. Integrazioni richieste con nota dell'ARTA Abruzzo – Area Tecnica Direzione Centrale Distretto.....	7
2.2. Osservazioni formulate dalla ASL n. 2 Lanciano - Vasto - Chieti.....	10
2.3. Osservazioni formulate dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo	11
2.4. Osservazioni formulate dal Comune di Furci	12
2.5. Osservazioni contenute nel documento consegnato dai sindaci del comprensorio vastese.....	13
2.6. Richiesta di chiarimenti contenuta nella nota del Servizio del Genio Civile Regionale.....	14
3. INFORMAZIONI ED APPROFONDIMENTI.....	15
3.1. Informazioni relative alle richieste dell'ARTA.....	15
3.1.1. CHIARIMENTI RELATIVI ALL'ITER AMMINISTRATIVO.....	15
3.1.2. CONFRONTO CON LE BAT (D.LGS 36/2003)	15
3.1.3. ELENCO DEI CER AMMISSIBILI	20
3.1.4. STATO DEL SITO.....	24
3.2. Osservazioni relative alla nota della ASL.....	27
3.2.1. CONSIDERAZIONI SULLO STUDIO EPIDEMIOLOGICO DEL DOTT. F. SCHIOPPA.....	27
3.3. Approfondimenti inerenti le osservazioni della Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo	30
3.3.1. PRESENZA DI UN TRATTURO NON REINTEGRATO.....	30
3.3.2. PRESENZA DI UN'AREA SOGGETTA A TUTELA PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.142 COMMA 1 LETT. C)	32
3.4. Chiarimenti ed approfondimenti circa gli argomenti posti in evidenza dal Comune di Furci	33

3.4.1. COMPATIBILITÀ CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE	
33	
3.4.2. PIANO REGOLATORE ESECUTIVO DEL COMUNE DI FURCI	33
3.4.3. PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI	34
3.4.4. PARERE IGIENICO SANITARIO ED EFFETTO CUMULO	34
3.4.5. RICORSO AL TAR.....	35
3.4.6. VINCOLO ARCHEOLOGICO	35
3.4.7. DISTANZA DA CASE SPARSE.....	36
3.4.8. RISCHIO IDROGEOLOGICO	36
3.4.9. DISTANZA DAI CORSI D'ACQUA.....	37
3.4.10. PRESENZA DELLA FALDA.....	37
3.4.11. TIPOLOGIA, STOCCAGGIO E PROVENIENZA DEI RIFIUTI	38
3.5. Precisazioni relative alle problematiche richiamate nel documento	
condiviso a firma dei sindaci del comprensorio vastese.....	39
3.5.1. RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA PRESENZA AI MARGINI DELL'IMPIANTO DI UNA NON MEGLIO DEFINITA AREA IN FRANA.....	39
3.5.2. RIFERIMENTO AL CITATO STUDIO EPIDEMIOLOGICO DEL DOTT. SCHIOPPA.....	39
3.5.3. TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEI RIFIUTI AMMISSIBILI E LORO MANCATO TRATTAMENTO	
39	
3.5.4. MANCATA DEFINIZIONE DELLA PROVENIENZA DEI RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI POTENZIALMENTE DA QUALSIASI LUOGO D'ITALIA.....	40
3.5.5. DISTANZA DI CASE SPARSE A MENO DI 500 METRI DAL SITO DI INTERVENTO	40
3.5.6. PRESENZA DI COLTURE DI PREGIO NEI TERRENI VICINIORI	40
3.5.7. DESTINAZIONE URBANISTICA AGRICOLA DA ASSUMERE COME CRITERIO ESCLUDENTE PER LA TIPOLOGIA DI IMPIANTO PROPOSTO	40
3.5.8. PRESENZA DI UN TRATTURO NON REINTEGRATO DA VALUTARE AI FINI DEL VINCOLO ARCHEOLOGICO	40
3.6. Chiarimenti relativi alla nota del Servizio del Genio Civile regionale .	41

	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ CICELLA	VALLECENA SRL
	ELAB. R15-INTter- Rev. 03 del 25.06.2019	Comm. 09/2017

1. PREMESSA

Nel dicembre 2016 la Società VALLECENA S.r.l. ha presentato al Servizio Gestione Rifiuti (nel seguito anche SGR) della Regione Abruzzo una proposta progettuale di variante in riduzione dell'originario progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti con annessa discarica per rifiuti non pericolosi da ubicare in Località Cicella del Comune di Furci (CH), per il quale era stato espresso parere favorevole dal Comitato di Coordinamento Regionale per le Valutazioni di Impatto Ambientale, con Giudizio N.° 2041 del 10/07/2012.

Tale rimodulazione progettuale si è resa necessaria, in particolare, per fare fronte sia alle importanti modifiche normative introdotte a vari livelli nel corso del lungo iter autorizzativo, durato circa 10 anni dalla data della presentazione dell'istanza originaria, sia per le radicali variazioni intervenute nel mercato dei rifiuti speciali, in termini di tipologie e di flussi di rifiuti da avviare a smaltimento.

La revisione del progetto ha semplificato in maniera rilevante la complessità dell'intervento e ne ha al contempo minimizzato le presumibili perturbazioni sul contesto ambientale di riferimento: con essa, infatti, si è previsto lo stralcio dell'impianto di trattamento dei rifiuti pericolosi potenzialmente smaltibili in discarica, limitando pertanto l'intervento alla sola realizzazione di una discarica, con i volumi e le potenzialità originarie, destinata esclusivamente allo smaltimento di rifiuti non pericolosi che soddisfino i criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.

La nuova formulazione del progetto ha comportato una drastica riduzione delle opere da realizzare e delle problematiche gestionali della struttura, con i relativi impatti, ed un sostanzioso taglio dei codici di rifiuti conferibili.

In considerazione dell'approssimarsi della data di scadenza della validità del Giudizio VIA N.° 2041/2012 e dell'ulteriore ritardo derivante dal rinvio della Conferenza dei Servizi, la società VALLECENA ha presentato al Servizio Valutazione Ambientale una istanza di proroga della validità del suddetto giudizio, con contestuale presa d'atto della non sostanzialità della modifica proposta.

	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ CICELLA	VALLECENA SRL
	ELAB. R15-INTter- Rev. 03 del 25.06.2019	Comm. 09/2017

In merito a tale istanza il CCR-VIA, con Giudizio n.° 2803 del 22 giugno 2017, ha concesso una proroga di 90 giorni al solo fine di consentire alla ditta di avviare la procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la variante proposta (punto 8 lettera t, allegato IV alla parte II del citato Decreto); obbligo a cui la ditta ha compiutamente dato seguito presentando gli atti previsti dalla normativa di settore.

A seguito di una serie di giudizi interlocutori e rinvii, il Comitato di Coordinamento Regionale per le Valutazioni di Impatto Ambientale, con Giudizio N.° 2986 del 04.12.2018, ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA per il progetto in riduzione proposto dalla VALLECENA S.r.l.

In data 19.03.2019, presso gli uffici regionali del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione Rifiuti, si è tenuta la Conferenza dei Servizi, convocata con nota protocollo n. 61667/19 del 27.02.2019, al fine di esaminare l'istanza di A.I.A. presentata dalla proponente.

Nell'ambito di tale riunione, come da Verbale trasmesso dal SGR con nota prot. n. 117227/19 del 16.04.2019, successivamente alla lettura dei contributi pervenuti ed alla discussione avviata, è emersa la necessità di fornire chiarimenti ed integrazioni da parte della ditta: nelle pagine seguenti, oltre a richiamare in maniera puntuale le osservazioni e le richieste formulate dai diversi soggetti presenti alla Conferenza, sono fornite le informazioni aggiuntive e gli approfondimenti dovuti, al fine di consentire la conclusione del procedimento autorizzativo.

	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ CICELLA	VALLECENA SRL
	ELAB. R15-INTter- Rev. 03 del 25.06.2019	Comm. 09/2017

2. INTEGRAZIONI RICHIESTE NELLA CdS del 19.03.2019

Nel seguito si riassumono le richieste di chiarimenti ed integrazioni inerenti la verifica dei criteri localizzativi e territoriali, benché già oggetto di puntuale disamina in sede di procedure ambientali, nonché approfondimenti sugli aspetti tecnici, impiantistici e gestionali, mentre non sono considerate e dedotte le valutazioni o le osservazioni aventi connotazione di natura politica o carattere non oggettivo, seppur rispettabili.

Alla luce di tali considerazioni, nei paragrafi seguenti sono richiamate e sintetizzate le richieste di integrazioni ed osservazioni formulate dai soggetti nel seguito elencati:

- 1) ARTA Abruzzo – Area Tecnica Direzione Centrale Distretto, con nota del 19.03.2019,
- 2) ASL n. 2 Lanciano - Vasto - Chieti, con nota prot. 540/2019/VSM del 14.03.2019,
- 3) Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo, con mail del 18.03.2019,
- 4) Comune di Furci, con nota prot. 867 del 18.03.2019,
- 5) Sindaci del comprensorio vastese, con documento acquisito nel corso della CdS del 19.03.2019,
- 6) Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti, trasmesso con nota prot. n. RA/0072216/19 del 07.03.2019 e non portata all’attenzione della CdS per mero errore.

2.1. Integrazioni richieste con nota dell'ARTA Abruzzo – Area Tecnica

Direzione Centrale Distretto

Il succitato documento inviato da ARTA in occasione della Conferenza dei Servizi contiene richieste di aggiornamento della documentazione trasmessa, nonché di specificazione di aspetti progettuali, operativi e gestionali delle attività previste, ivi incluse alcune considerazioni di carattere prescrittivo; in particolare, si chiede alla ditta di fornire i seguenti elementi:

1. ITER AMMINISTRATIVO

- a. Armonizzare la documentazione AIA con le successive integrazioni e modifiche progettuali presentate nell'ambito del procedimento di VA, nonché con le prescrizioni contenute nel giudizio CCR-VIA n. 2986 del 4.12.2018 e con quanto indicato nella relazione istruttoria ARTA trasmessa in occasione della CdS.

2. CONFRONTO CON LE BAT (D.Lgs 36/2003)

- a. In riferimento alla sostituzione, per le pareti della discarica, dello strato di argilla e di ghiaia, rispettivamente, con sandwich bentonitico e con geocomposito drenante, produrre documentazione tecnica attestante l'equivalenza, in linea con la DGR 140/2017.
- b. In riferimento alla gestione del biogas, specificare come accertare la presenza dello stesso e definire il limite del flusso di massa oltre il quale si prevede di installare il sistema di aspirazione e trattamento; inoltre definire il dettaglio progettuale e la disposizione dei pozzi di aspirazione ed aggiornare in via conservativa il QRE.
- c. In riferimento al pacchetto di chiusura, modificare il progetto prevedendo lo strato drenante per il gas costituito da ghiaia.
- d. Rispettare la pendenza del fronte di abbancamento rifiuti < 30 %.

	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ CICELLA	VALLECENA SRL
	ELAB. R15-INTter- Rev. 03 del 25.06.2019	Comm. 09/2017

- e. Chiarire gli accorgimenti tecnici adottati per la gestione delle acque meteoriche dilavanti rifiuti e confluenti all'esterno dell'invaso nella fase di coltivazione in rilevato.
- f. Riguardo al Piano di Sorveglianza e Controllo, realizzare un ulteriore piezometro a valle dell'invaso in modo da adeguare il monitoraggio alle indicazioni di cui alla DGR n. 226 del 18.05.2009 per le discariche con superficie invaso > 10.000 m².
- g. Specificare le caratteristiche del materiale utilizzato per la copertura giornaliera.
- h. Prevedere sistemi di sollevamento del percolato ridondanti e ad azionamento automatico; installare un sistema di misura della portata di percolato prodotto
- i. Adeguare la frequenza di monitoraggio del pozzetto P1 alla frequenza indicata per lo scarico S1.
- j. Descrivere le modalità di svuotamento della vasca di prima pioggia in riferimento alle tempistiche previste con L. 31/2010.
- k. Integrare il Piano di Gestione Operativa per eventuali conferimenti di rifiuti non trattati.

3. ELENCO DEI CER AMMISSIBILI

Con riferimento ai CER ammissibili, ARTA ha proposto le seguenti limitazioni:

- a. Impossibilità di ammettere in discarica rifiuti che possano essere avviati ad operazioni di recupero, come rifiuti di vetro, metalli rifiuti plastici;
- b. Impossibilità di ammettere rifiuti provenienti da processi chimici organici del capitolo 07 e rifiuti dalla produzione, formulazione ed uso di rivestimenti, adesivi, sigillanti e inchiostri da stampa del capitolo 08;
- c. Impossibilità di ammettere rifiuti di matrice chiaramente carboniosa;
- d. Prevedere la possibilità di sottoporre ad inertizzazione i rifiuti fangosi contenenti metalli;
- e. Specificare le verifiche che saranno attuate sul CER 190503, potenzialmente putrescibile, per escluderne la putrescibilità;

	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ CICELLA	VALLECENA SRL
	ELAB. R15-INTter- Rev. 03 del 25.06.2019	Comm. 09/2017

- f. Specificare le verifiche che saranno attuate sul CER 191212, potenzialmente putrescibile, per escluderne la putrescibilità;
- g. Specificare i sistemi di contenimento e le modalità di conduzione della discarica atti ad impedire la dispersione di rifiuti chiaramente polverulenti.
- h. Sui CER restanti a seguito delle condizioni imposte, specificare le verifiche che saranno effettuate, caso per caso, per accertare che nessun ulteriore trattamento può essere effettuato al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 7 del D.L.vo 36/2003.

4. STATO DEL SITO

L'ARTA ripropone le considerazioni sulla relazione idrogeologica datata settembre 2018 prodotta dalla Società VALLECENA S.r.l. nell'ambito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità Ambientale, ampiamente discusse e contro-dedotte nel corso della riunione del CCR-VIA del 04/12/2018.

In particolare le considerazioni riguardano due aspetti:

- a. Le modalità di esecuzione dell'indagine idrogeologica integrativa condotta dalla ditta nel periodo compreso fra il 09/08/2018 ed il 24/08/2018 a seguito delle indicazioni contenute nel Giudizio VIA n. 2856 del 21/12/2017 sulla base delle considerazioni sviluppate da ARTA, sostenendo di non essere stata informata sulla tempistica delle attività e contestando le caratteristiche costruttive del nuovo piezometro
- b. La valutazione degli esiti dell'indagine idrogeologica integrativa, che non consentirebbero di escludere la presenza di una falda ed il rispetto del franco previsto sul massimo livello di escursione della stessa.

	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ CICELLA	VALLECENA SRL
	ELAB. R15-INTter- Rev. 03 del 25.06.2019	Comm. 09/2017

2.2. Osservazioni formulate dalla ASL n. 2 Lanciano - Vasto - Chieti

La nota prot. 540/2019/VSM trasmessa dalla ASL n. 2 Lanciano - Vasto - Chieti non contiene un parere o nulla osta, secondo quanto richiesto dalla nota di convocazione del SGR, bensì un richiamo alla documentazione agli atti, incluso il Giudizio VIA favorevole n. 2041 del 10.07.2012 già acquisito, ed alla competenza in materia sanitaria attribuita dalla normativa, nonché un invito a tenere in debita considerazione le osservazioni dello studio epidemiologico a firma del Prof. F. Schioppa, ordinario di Igiene presso l'Università "G. D'Annunzio" di Chieti al fine di valutare i potenziali impatti che il complesso impiantistico potrebbe determinare.

2.3. Osservazioni formulate dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo

Il contributo fornito dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, trasmesso a mezzo mail con nota acquisita del Servizio regionale in data 19.03.2019 al prot. n. 0084394/19, contiene il riferimento alla presenza di due elementi oggetto di tutela, nel seguito richiamati:

1. Presenza di un tratto non reintegrato e rappresentato nella carta del vincolo paesaggistico della Regione Abruzzo,
2. Presenza di un'area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art.142 comma 1 lett. c), determinata dalla fascia di rispetto associata al corso d'acqua (Torrente Cena, *ndr*).

	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ CICELLA	VALLECENA SRL
	ELAB. R15-INTter- Rev. 03 del 25.06.2019	Comm. 09/2017

2.4. Osservazioni formulate dal Comune di Furci

Il comune di Furci ha nuovamente ribadito proprio parere contrario alla realizzazione dell'intervento, depositando in occasione della conferenza un documento articolato in più punti in particolare riferito ai seguenti argomenti:

1. Compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale,
2. Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Furci,
3. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti,
4. Parere igienico sanitario ed effetto cumulo,
5. Ricorso al TAR,
6. Vincolo archeologico,
7. Distanza da case sparse,
8. Rischio idrogeologico,
9. Distanza dai corsi d'acqua
10. Presenza della falda,
11. Tipologia, stoccaggio e provenienza dei rifiuti.

2.5. Osservazioni contenute nel documento consegnato dai sindaci del comprensorio vastese

In occasione della CdS i sindaci di 28 comuni del comprensorio del vastese hanno depositato una propria memoria condivisa per esprimere nuovamente la loro opposizione alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

Tale documento, oltre a rimarcare la supposta incoerenza dell'iter amministrativo seguito dall'autorità competente ed a richiamare il ricorso presentato davanti al Tar dell'Aquila avverso il Giudizio CCR-VIA n. 2986 del 4.12.2018, pone l'attenzione su talune problematiche di carattere tecnico procedurale connesse al progetto, di seguito elencate:

1. Rischio idrogeologico per la presenza ai margini dell'impianto di una non meglio definita area in frana,
2. Riferimento al citato studio epidemiologico del dott. Schioppa che evidenzerebbe un'allarmante stato di salute della popolazione interessata dal progetto,
3. Tipologia e quantità dei rifiuti ammissibili e loro mancato trattamento,
4. Mancata definizione della provenienza dei rifiuti speciali provenienti potenzialmente da qualsiasi luogo d'Italia,
5. Distanza di case sparse a meno di 500 metri dal sito di intervento,
6. Presenza di colture di pregio nei terreni vicini,
7. Destinazione urbanistica agricola da assumere come criterio escludente per la tipologia di impianto proposto,
8. Presenza di un tratturo non reintegrato da valutare ai fini del vincolo idrogeologico

	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ CICELLA	VALLECENA SRL
	ELAB. R15-INTter- Rev. 03 del 25.06.2019	Comm. 09/2017

2.6. Richiesta di chiarimenti contenuta nella nota del Servizio del Genio Civile Regionale

Con nota prot. n. 168577/19 del 06.06.2019 il Servizio Gestione Rifiuti ha inoltrato alla società proponente ed agli altri enti partecipanti ai lavori della Conferenza dei Servizi, il parere di competenza formulato dal Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti, trasmesso all'Autorità Competente con nota prot. n. RA/0072216/19 del 07.03.2019, ma che per mero errore non è stato portato all'attenzione della CdS stessa in data 19.03.2019.

Tale parere contiene richieste di chiarimenti ed integrazioni su due aspetti: si richiede, da un lato, di chiarire quale sia il corpo recettore in cui saranno scaricate le acque raccolte dalle canalizzazioni della discarica, specificando tuttavia che il parere di carattere idraulico è rimandato alla competenza della Provincia di Chieti, e dall'altro si chiede di procedere agli adempimenti ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 ai fini della verifica della compatibilità delle previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio, in considerazione della necessità di variare lo strumento urbanistico che definisce come agricola la zona di intervento.

3. INFORMAZIONI ED APPROFONDIMENTI

3.1. Informazioni relative alle richieste dell'ARTA

3.1.1. CHIARIMENTI RELATIVI ALL'ITER AMMINISTRATIVO

Con riferimento all'indicazione circa l'armonizzazione della documentazione AIA con le varie prescrizioni sin qui indicate, si precisa che nell'attuale fase di valutazione del progetto appare non proponibile tale operazione, tuttora suscettibile di ulteriori variazioni o integrazioni; si provvederà tuttavia, alla conclusione del procedimento istruttorio, ad adeguare la documentazione progettuale e tecnica alle prescrizioni e disposizioni che saranno indicate dall'Autorità competente.

3.1.2. CONFRONTO CON LE BAT (D.LGS 36/2003)

Punto a.

In riferimento alla sostituzione per le pareti della discarica dello strato di argilla e di ghiaia, rispettivamente con sandwich bentonitico e con geo-composito drenante, soluzione tecnica abitualmente utilizzata nelle discariche ad invaso in ragione della pendenza delle pareti di scavo, è oggi disponibile un'ampia gamma di prodotti in grado di fornire una protezione ed una capacità drenante equivalenti a quelle indicate dal D.Lgs 36/2003.

Il Capitolato Speciale d'Appalto del Progetto Esecutivo, per la fornitura e messa in opera di tali materiali, ne prevederà la certificazione da parte delle ditte fornitrici attestante l'equivalenza in termini di conducibilità, resistenza alle sollecitazioni chimiche e meccaniche presenti nella discarica, nonché le verifiche tecniche ed i collaudi previsti dalla D.G.R. 140/2017.

Punto b.

La discarica proposta dalla Società VALLECENA S.r.l. non accetterà rifiuti biodegradabili, potenzialmente in grado generare formazione di biogas.

L'attenta selezione dei codici CER effettuata dalla ditta per evitare l'accesso in discarica di rifiuti con presenza di sostanze organiche putrescibili ha determinato la drastica

diminuzione dei codici in ingresso da oltre trecento, previsti nella proposta originale di variante, fino a meno di duecento, indicati nell'aggiornamento del 2018.

La selezione dei codici sarà ulteriormente integrata e perfezionata con sistemi di controllo dei codici in ingresso, così come richiesto dal parere ARTA e precisato al successivo paragrafo 3.1.3.

Viene da chiedersi, in proposito, la ragione tecnica per la quale l'ARTA, dopo aver imposto minuziose e ridondanti cautele per impedire l'ingresso di rifiuti potenzialmente in grado di produrre formazione di gas, richieda di definire il dettaglio progettuale e la disposizione dei pozzi di aspirazione e l'aggiornamento, in via conservativa, del QRE.

In sede di gestione operativa della discarica, come precisato nella relazione di progetto, verranno comunque realizzati, a titolo cautelativo, alcuni pozzi di esalazione per il monitoraggio di eventuali gas sviluppati dai rifiuti abbancati, inseriti al centro di celle di abbancamento di volume pari a 15.000÷20.000 m³.

Il monitoraggio della possibile presenza di biogas dai pozzi di esalazione sarà condotto trimestralmente utilizzando strumentazione portatile con sistemi all'infrarosso. Solo in caso di superamento del valore del livello di guardia che evidenzia fughe di gas dal corpo della discarica, indicato nelle linee guida di ARTA Abruzzo per il monitoraggio delle emissioni gassose (convogliate e diffuse) provenienti dal corpo delle discariche pari all'1% in volume di CH₄ (corrispondente a circa 10.000 ppm), sarà predisposta una variante progettuale con il dettaglio della disposizione dei pozzi di estrazione con sistema di aspirazione e trattamento, comprensiva dell'aggiornamento del QRE.

Punto c.

La sostituzione con ghiaia del geocomposito di drenaggio del gas e di rottura capillare, la cui posa in opera è prevista in progetto solamente nel caso in cui, durante la coltivazione della discarica, si siano evidenziate situazione di sviluppo di gas dall'ammasso, sarà inserita nell'eventuale progetto di variante di cui al punto precedente.

Punto d.

Come precisato nel Piano di Gestione Operativa allegato al progetto, i rifiuti conferiti nell'invaso verranno depositati in celle di forma parallelepipedica aventi superficie di 10 m × 3 m ed altezza di 2 m, con volumetria pari a circa 60 m³, dimensionata per ospitare il quantitativo di rifiuti che si dovrebbe produrre in una giornata lavorativa.

Tale modalità di coltivazione, secondo la migliore tecnica gestionale, è quella che consente di limitare al minimo il fronte giornaliero di esposizione dei rifiuti.

Al raggiungimento delle quote previste per la realizzazione del sistema di chiusura definitiva, la superficie della discarica sarà configurata in modo tale da assicurare pendenze inferiori al 30%.

Punto e.

Le caratteristiche progettuali della discarica e le modalità gestionali previste escludono la possibilità che in fase di coltivazione in rilevato acque meteoriche dilavanti rifiuti possano confluire all'esterno dell'invaso. Tutte le acque meteoriche ricadenti all'interno del perimetro dell'invaso vengono infatti raccolte dal sistema di drenaggio posizionato sul fondo dell'invaso.

Si ricorda inoltre che il complesso impiantistico è dotato di un sistema di accumulo e trattamento chimico-fisico (impianto di prima pioggia) a servizio delle rete di drenaggio delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento delle superfici asfaltate e impermeabilizzate interessate dalla movimentazione dei rifiuti.

Punto f.

In conformità a quanto stabilito dalla Tab. 3 delle *“Linee Guida per il monitoraggio delle discariche per rifiuti non pericolosi”* approvate con D.G.R. n. 226 del 18.05.2009 per le discariche con superficie d'invaso maggiore di 10.000 m², la ditta provvederà alla realizzazione di un ulteriore piezometro a valle dell'invaso nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal par. 4.1 delle sopra citate linee guida.

Tale piezometro, denominato SP5ter, verrà sottoposto a monitoraggio ambientale in linea con le frequenze ed i parametri analitici indicati per gli altri n°4 piezometri SP1, SP2, SP3, SP4 nella Scheda L.5.1 “Acque sotterranee” di cui all’Elaborato Tecnico Descrittivo del Novembre 2016 agli atti.

Punto g.

Per quanto riguarda la copertura giornaliera dei rifiuti abbancati, come già indicato al par. 1.5 del Piano di Gestione Operativa (Elab. R2-PGO) ed in conformità alle disposizioni del par. 2.10, All. 1 del D.L.vo n°36/03 e s.m.i., al riempimento di ogni singola cella, si provvederà alla ricopertura della stessa per mezzo di uno strato (ca. 10-15 cm) di materiale a bassa permeabilità o, in alternativa, tramite sistemi sintetici (es. film biodegradabili, teli rimovibili, ecc.) che impediranno la dispersione di rifiuti, ed assicureranno il contenimento di emissioni polverose e di eventuali esalazioni, benché altamente improbabili data la natura dei rifiuti conferiti. La compatibilità e le caratteristiche tecniche di tali materiali verranno acquisite e verificate all’atto del loro effettivo utilizzo in discarica e la relativa documentazione sarà prontamente messa a disposizione degli Enti preposti.

Punto h.

Nel pieno accoglimento della richiesta di ARTA, si prevede di alloggiare un doppio sistema di sollevamento del percolato, da utilizzare in maniera alternativa, al fine di garantire la continua e corretta evacuazione del liquido anche in occasione di un eventuale malfunzionamento, arresto o manutenzione di una pompa. Il sollevamento sarà effettuato con elettropompa sommersa ad azionamento automatico; il sistema sarà provvisto di segnale d’allarme per pompa “guasta”, e dotato di interruttori di livello con segnalatori di sicurezza, in modo da impedire la marcia a secco e da segnalare il raggiungimento di massimo livello.

Sul tubo di mandata del percolato per il convogliamento ai serbatoi di stoccaggio sarà altresì installato un sistema di misura della portata di percolato prodotto.

	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ CICELLA	VALLECENA SRL
	ELAB. R15-INTter- Rev. 03 del 25.06.2019	Comm. 09/2017

Punto i.

Per quanto riguarda il monitoraggio periodico sui parametri indicati nella Scheda L.2.2 dell'Elaborato Tecnico Descrittivo - Novembre 2016, agli atti, per il pozzetto P1 ubicato a valle del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia, la frequenza di controllo sarà incrementata, da annuale a bimestrale, così come già previsto per lo scarico S1 (parametri di cui alla Scheda L.2.1 del predetto elaborato) relativo alle acque di drenaggio superficiali (canale di guardia e seconde piogge).

Punto j.

Per quanto concerne le modalità di svuotamento della vasca di prima pioggia, in riferimento alle tempistiche previste dalla L. 31/2010 della Regione Abruzzo e come riportato negli elaborati progettuali (Elab. R1-RTG, pagg. 109-110), la VALLECENA Srl ha proposto una tempistica di svuotamento entro 72 ore dall'evento di pioggia, ovvero fissando un termine ben più cautelativo di quello previsto dalla citata legge regionale, la quale definisce acque di prima pioggia i primi 40 metri cubi di acqua per ettaro sulla superficie scolante servita dalla fognatura, per eventi meteorici distanziati tra loro di almeno sette giorni.

L'azionamento della pompa sommersa per lo svuotamento del bacino di accumulo sarà azionata automaticamente mediante temporizzatore collegato alla centralina meteo in dotazione all'impianto.

Si precisa a tal proposito che, in riferimento al dubbio circa la presenza di un pluviometro, nella citata Relazione Tecnica Generale (Elab. R1-RTG del Novembre 2016), al par. 8.3.3., pag 115, è stato già specificato che, in accordo con i requisiti richiesti dal D.L.vo n.° 36/2003 al p.to 5.6 dell'Allegato 2, all'interno del complesso impiantistico sarà installata una centralina meteorologica finalizzata al rilevamento dei principali dati meteo, quali vento, pioggia, temperatura, umidità relativa, etc.

La centralina, montata sulla copertura della palazzina uffici, come indicato nella specifica planimetria, sarà dotata almeno dei seguenti sensori:

	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ CICELLA	VALLECENA SRL
	ELAB. R15-INTter- Rev. 03 del 25.06.2019	Comm. 09/2017

- Termoigrometro digitale
- Anemometro (intensità e direzione vento)
- Pluviometro (pioggia in corso e cumulata)
- Sensore di radiazione solare (visibile)
- Barometro digitale.

Punto k.

Alla luce di quanto dichiarato dal Dirigente del SGR in occasione della Conferenza dei Servizi (cfr. Verbale della CdS), in riferimento a tale aspetto si rimanda a quanto già sviluppato al precedente paragrafo 3.1.1.

3.1.3. ELENCO DEI CER AMMISSIBILI

Punto a.

La limitazione indicata da ARTA appare indubbiamente condivisibile ed accoglibile dalla proponente, con le precisazioni di eseguito sviluppate. Va preliminarmente considerato che la VALLECENA Srl è parte di un gruppo imprenditoriale che, tra le attività esercite, gestisce un impianto di valorizzazione e recupero di rifiuti urbani o speciali, non pericolosi, provenienti da servizi di raccolta differenziata ed è quindi nell'interesse dell'azienda recuperare quanto più possibile il materiale trattato. E' tuttavia opportuno considerare che, proprio in virtù delle conoscenze acquisite dalla gestione della piattaforma di valorizzazione, talvolta si verifica che talune partite di rifiuti, benché nominalmente identificate con codice EER di rifiuti recuperabili, possiedono caratteristiche tali da non permetterne il recupero o da renderlo tecnicamente non praticabile ed antieconomico.

In tali casi, che comunque rappresentano una minima frazione rispetto al flusso complessivo, risulta inevitabile il conferimento in discarica; come più volte sottolineato, detta opzione è anche esplicitamente prevista nella Linea Guida ISPRA, la quale, ad esempio per i rifiuti da imballaggio, a pag. 22 ricorda che *“Il d.lgs. n. 152/2006 all’art. 226, comma 1, prescrive il divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi e dei*

	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ CICELLA	VALLECENA SRL
	ELAB. R15-INTter- Rev. 03 del 25.06.2019	Comm. 09/2017

contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

Ne consegue, che i rifiuti elencati in tabella 6 [omissis] non possono essere ammessi in discarica, ma devono essere avviati ad un trattamento finalizzato al riciclaggio o al recupero, a meno che non si tratti di partite con un contenuto di impurezze tale da impedirne l'avvio a tali forme di gestione.

In particolare, fermo restando la valutazione di altre forme di gestione (recupero energetico, incenerimento) in linea con la gerarchia dei rifiuti, potrebbero essere ammesse in discarica quelle partite aventi qualità tale da non consentirne il ritiro.”

Resta inteso che l'azienda verificherà sempre, in fase di omologa del rifiuto per il quale viene richiesto il conferimento, la possibilità o necessità di effettuare eventuali pretrattamenti presso impianti terzi autorizzati, prima del conferimento stesso in discarica.

Punti b. e c.

La generica indicazione di ARTA di escludere l'ammissibilità in discarica di rifiuti provenienti da processi chimici organici del capitolo 07, di rifiuti dalla produzione, formulazione ed uso di rivestimenti, adesivi, sigillanti e inchiostri da stampa del capitolo 08, nonché di rifiuti di matrice chiaramente carboniosa è priva di qualsiasi motivazione tecnica o giustificazione ancorché a titolo cautelativo.

Non è ovviamente ipotizzabile che la sola presenza di carbonio nei rifiuti possa prefigurare la potenziale produzione di esalazioni gassose, né è comprensibile l'esclusione di intere famiglie di rifiuti, non pericolosi, che rispettino tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal D.M. 27 settembre 2010 e s.m.i.

Punto d.

L'indicazione di ARTA di prevedere la possibilità di sottoporre ad inertizzazione i rifiuti fangosi contenenti metalli è difficilmente interpretabile.

	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ CICELLA	VALLECENA SRL
	ELAB. R15-INTter- Rev. 03 del 25.06.2019	Comm. 09/2017

Con la variante progettuale in diminuzione oggetto della presente istruttoria, la Società VALLECENA S.r.l. ha rinunciato a realizzare un impianto di inertizzazione destinato a trattare rifiuti pericolosi per renderli compatibili con le caratteristiche della discarica e consentirne lo smaltimento, riducendo pertanto l'elenco dei CER ammissibili ai soli non pericolosi.

Un processo di inertizzazione è un processo finalizzato alla trasformazione dei rifiuti pericolosi o potenzialmente pericolosi per l'ambiente e per la salute in rifiuti non pericolosi mediante l'uso di reagenti chimici in grado di "bloccare" i composti tossici o trasformarli in composti non tossici, oppure attraverso processi fisici di separazione delle parti tossiche da quelle di matrice non tossica.

I rifiuti fangosi accettabili in discarica, compresi quelli contenenti metalli, sono già rifiuti non pericolosi e pertanto non si comprende l'eventualità di una ulteriore inertizzazione.

Punto e.

Come già descritto nel Piano di Gestione Operativa redatto per la discarica in esame, la provenienza dei rifiuti e l'effettiva corrispondenza degli stessi ai criteri di ammissibilità in impianto dovrà essere preventivamente accertata e documentata dal produttore e/o detentore, il quale dovrà inviare all'ufficio amministrativo dello stabilimento una formale richiesta di smaltimento, accompagnata da un certificato analitico del rifiuto da omologare rilasciato da laboratorio di analisi accreditato, contenente l'indicazione del codice CER e delle principali caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto stesso, ivi compresa la sua classificazione sulla base delle normative vigenti, con particolare riferimento ai parametri in grado di stabilire la putrescibilità o meno del rifiuto da conferire in discarica.

In particolare, l'attenzione sarà rivolta soprattutto sul valore dell'IRDP (Indice di Respirazione Dinamico Potenziale) individuato dalle Linee Guida ISPRA *“Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48 della L. 28 dicembre 2015 n.221”* come parametro utile a

	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ CICELLA	VALLECENA SRL
	ELAB. R15-INTter- Rev. 03 del 25.06.2019	Comm. 09/2017

stabilire la putrescibilità del rifiuto e, nel caso di specie, l'accettabilità in discarica dello stesso.

Per il CER 19 05 03, rientrando quest'ultimo nell'elenco di rifiuti prodotti da trattamenti che possono presentare caratteristiche di putrescibilità di cui alla Tab. 10 delle predette Linee Guida, qualora dal certificato analitico il valore dell'IRDP dovesse risultare superiore a $1000 \text{ mg O}_2 \cdot \text{KgSV}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ si provvederà a dare comunicazione al detentore/produttore che il rifiuto non potrà essere conferito in discarica.

Qualora si riterrà opportuno, la Direzione dello stabilimento potrà comunque richiedere ai produttori/conferitori l'invio di un campione di rifiuto di cui si richiede lo smaltimento, al fine di poter eseguire un controllo su tale materiale presso laboratorio analitico esterno e verificarne così la compatibilità con i processi e le attività in atto presso l'impianto.

Punto f.

Per quanto riguarda il CER 19 12 12, qualora il rifiuto derivi da trattamenti meccanici dei RSU, oltre ad una copia della certificazione analitica per l'omologa del rifiuto, in conformità con quanto stabilito dalle Linee guida ISPRA citate al precedente paragrafo, verrà richiesto al produttore/detentore di eseguire e comunicare all'impianto, prima del conferimento, una valutazione sul contenuto di materiale organico putrescibile attraverso un'analisi merceologica dalla quale, ai fini dell'accettabilità del rifiuto in discarica, dovrà risultare un valore $\leq 5\%$.

Qualora il CER in argomento derivi, invece, dal trattamento di rifiuti non urbani, l'approccio metodologico sarà quello di cui al par. 6 (Fig. 2) delle predette Linee Guida ISPRA.

Punto g.

I rifiuti finemente suddivisi o che nei periodi più caldi e secchi possono essere soggetti a disidratazione con conseguente suddivisione in frammenti sottili, quindi in grado di

	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ CICELLA	VALLECENA SRL
	ELAB. R15-INTter- Rev. 03 del 25.06.2019	Comm. 09/2017

produrre polvere, saranno ricoperti non appena abbancati in discarica o, al più tardi, nella stessa giornata di conferimento.

I rifiuti classificati come polverulenti (SP) saranno obbligatoriamente conferiti in discarica in appositi contenitori (big-bags), i quali saranno movimentati con mezzi meccanici al fine di sistemarli ed ordinarli nel settore in coltivazione.

Punto h.

In merito a tale considerazione di ARTA, anticipata dall'Agenzia stessa anche nell'ultima osservazione sulle BAT, si rimanda a quanto già indicato al par. 3.1.1. nonché al punto k. del paragrafo 3.1.2 della presente relazione.

3.1.4. STATO DEL SITO

In merito alle considerazioni ARTA sullo stato del sito di cui al punto a., si precisa quanto segue:

Con nota trasmessa via pec in data 27/07/2018 ed indirizzata ad ARTA, Distretto Sub Provinciale di San Salvo e, per conoscenza, al Servizio Valutazioni Ambientali ed al Servizio Gestione Rifiuti, la Ditta VALLECENA ha comunicato che le indagini idrogeologiche integrative sarebbero iniziate dopo 14 giorni, in data 09/08/2018, con la realizzazione di un ulteriore piezometro in prossimità del sondaggio SP5 e l'avvio delle successive indagini.

Successivamente, con nota trasmessa via pec in data 10/08/2018 agli stessi indirizzi, la Ditta precisava il cronoprogramma del monitoraggio della soggiacenza della falda, che si sarebbe svolto nei giorni 13, 16, 20, 22, 24, agosto.

A giustificazione della propria assenza durante le indagini, il Distretto Sub Provinciale di San Salvo di ARTA afferma di aver richiesto, con una nota in data 13/08/2018, peraltro mai pervenuta alla Ditta, la comunicazione del calendario delle attività con un anticipo di 15 giorni dall'inizio delle stesse, forse dimenticando la comunicazione del 27/07/2018.

	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ CICELLA	VALLECENA SRL
	ELAB. R15-INTter- Rev. 03 del 25.06.2019	Comm. 09/2017

A proposito delle modalità realizzative del nuovo piezometro, le indicazioni di ARTA erano di *"isolare la porzione dei piezometri a contatto con le litologie interessate da materiali eluviali-colluviali, installando la porzione filtrante del piezometro solo nella porzione di terreno potenzialmente acquifero"* allo scopo di verificare la presenza della falda proprio nella porzione stratigrafica al tetto dell'orizzonte argilloso.

Nella **"Nota integrativa a seguito del Giudizio CCR-VIA N.2932 del 26/07/2018"** a firma del Dott. Geol. DI Ninni, nella quale vengono illustrate le modalità operative e gli esiti dell'indagine integrativa condotta, a proposito del nuovo piezometro realizzato in prossimità del SP5, si legge testualmente, a pag 5, *"Il piezometro installato su tale sondaggio presenta un solo tratto microfessurato di circa 1,5 metri di lunghezza posizionato al contatto tra la coltre ed il substrato."*

Non si comprende il motivo per il quale l'ARTA ritenga non corretto il piezometro e non idoneo agli scopi prefissati, poiché lo stesso, realizzato in piena aderenza alle indicazioni fornite da ARTA medesima nell'ambito della fase procedimentale di VA, è certamente in grado di intercettare una ipotetica falda presente al contatto con le argille.

Per quanto attiene al punto b. delle considerazioni ARTA sullo stato del sito, è da premettere che la possibilità di infiltrazioni di acqua nei primi metri dei terreni presenti nel sito in esame non è mai stata esclusa nelle ripetute indagini geologiche condotte.

Già nella relazione sulle indagini geologiche ed idrogeologiche condotte nel 2016, a firma del Dott. Ranieri, si precisava che: *"...i depositi superficiali eluvio/colluviali costituiscono un modesto acquifero potenziale, la cui entità e potenzialità è strettamente legata al regime pluviometrico. In corrispondenza degli eventi meteorici più intensi la coltre eluvio/colluviale superficiale (spessore variabile da 0,5 a 5,0 metri) è sede di modeste e discontinue falde sospese che hanno vita effimera. Si ribadisce che le acque presenti nel sito sono legate all'acquifero superficiale costituito dalla coltre eluvio/colluviale e non costituiscono una falda nel senso stretto del termine."*

Le indagini integrative condotte dal Dott. Di Ninni nell'estate del 2018 giungono di fatto alle stesse conclusioni.

	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ CICELLA	VALLECENA SRL
	ELAB. R15-INTter- Rev. 03 del 25.06.2019	Comm. 09/2017

A tal proposito, va però sottolineato che il progetto di realizzazione del bacino di discarica prevede la rimozione totale della coltre eluvio/colluviale e quindi del potenziale acquifero superficiale, con la realizzazione di opere idrauliche atte a regimare le acque di scorrimento superficiale.

In merito alla presunta mancata evidenza del rispetto di un franco adeguato tra la base della barriera di confinamento e la quota di massima escursione della falda (previsto pari a 2 metri dal D.Lgs 36/2003) sorprendono le ingiustificate considerazioni di ARTA.

Dai numerosi sondaggi eseguiti nel corso della ripetute indagini idrogeologiche effettuate è infatti emerso che il corpo della discarica, rimosso lo strato superficiale eluvio/colluviale, si attesta in un poderoso banco di argille con conducibilità idraulica estremamente bassa. In particolare nel sondaggio SP5, realizzato all'incirca al centro dell'invaso e condotto fino alla profondità di 25 metri dal piano campagna, le argille sono presenti da quota -9,40 fino a quota -25,00.

Dagli elaborati grafici di progetto è possibile facilmente verificare che il fondo della discarica, nel punto più depresso, è posizionato tra quota -20 e quota -22 dal piano campagna e che pertanto, al di sotto della barriera di confinamento di base, vi sono almeno tre metri di argille con conducibilità compresa tra $2,09 \times 10^{-7}$ m/sec e $7,69 \times 10^{-8}$ m/sec.

Negare l'evidenza del franco previsto al di sopra della quota di massima escursione della falda presuppone l'ipotesi inverosimile di una possibile presenza di falda nelle suddette argille.

3.2. Osservazioni relative alla nota della ASL

Con riferimento alla nota trasmessa dal Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL. n. 2 Lanciano - Vasto - Chieti, appare opportuno, a parere della scrivente, sviluppare alcune considerazioni e precisare taluni aspetti fondamentali che hanno portato, nel 2012, alla favorevole conclusione della procedura di VIA per il progetto nella versione originale, ovvero in una configurazione impiantistica ben più impattante di quella attualmente in fase di autorizzazione.

3.2.1. CONSIDERAZIONI SULLO STUDIO EPIDEMIOLOGICO DEL DOTT. F. SCHIOPPA

Nell'ambito della Procedura di VIA ordinaria riferita al progetto originario sviluppato dalla VALLECENA Srl, che contemplava un impianto di inertizzazione di rifiuti pericolosi con annessa discarica di servizio, nel 2010 la ditta proponente aveva affidato al prof. F. Schioppa, Ordinario di Igiene presso l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti, l'esecuzione di uno studio epidemiologico per verificare lo "stato di salute" della popolazione residente in un intorno ampliato del sito di intervento, al fine di stabilirne l'idoneità sanitaria ad accogliere l'intervento medesimo.

L'analisi condotta nello studio, sviluppata intersecando dati demografici e valori di mortalità generale e specifici, ha considerato un ambito territoriale riferito non solo al comune di Furci, ma anche ai 6 comuni confinanti (Cupello, Fresagrandinaria, Gissi Lentella, San Buono e San Salvo); tale scelta metodologica è stata motivata sia per tenere conto dell'interesse pubblico esteso ad una realtà amministrativa più ampia, sia per poter elaborare i dati disponendo di una base di popolazione residente sufficiente a garantire la significatività della corretta analisi standardizzata, che sarebbe stata impossibile esaminando la sola popolazione del Comune di Furci.

La caratterizzazione demografica condotta in tale studio ha posto altresì l'accento sulla particolare struttura della popolazione di Furci, caratterizzata da un elevatissimo indice di vecchiaia (rapporto tra popolazione di età ≥ 65 anni e popolazione in età compresa tra 0-14 anni) che risulta più che doppio rispetto alla media nazionale e doppio rispetto al valore regionale e provinciale; al contrario, la popolazione dei comuni adiacenti

	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ CICELLA	VALLECENA SRL
	ELAB. R15-INTter- Rev. 03 del 25.06.2019	Comm. 09/2017

considerati nello studio risulta decisamente giovane, con un indice di vecchiaia inferiore di circa il 20 % rispetto al dato nazionale ed ancor di più rispetto ai valori regionali e provinciali. La contrapposizione dei caratteri demografici, unitamente agli opposti trend rilevati in termini di consistenza numerica della popolazione negli ambiti considerati (deciso decremento per Furci, a fronte di un forte incremento nei comuni adiacenti, per il periodo considerato) giustifica ampiamente le variazioni riscontrate nei citati ambiti, sia considerando i tassi grezzi di mortalità, sia quelli standardizzati.

Le conclusioni a cui è giunto lo studio citato (pagg. 47-50 della Relazione sull'impatto igienico-sanitario – Giugno 2010) affermano, in maniera inequivocabile, le seguenti evidenze analitiche:

- 1) I tassi di mortalità riscontrabili nell'ambito di riferimento esteso ai comuni confinanti risultano considerevolmente più bassi rispetto ad ogni riferimento regionale e nazionale; anche per il solo comune di Furci il tasso standardizzato è inferiore del 6% a quello atteso in base ai dati nazionali;
- 2) Il marcato vantaggio epidemiologico-sanitario si accentua ulteriormente quando ci si riferisce alla mortalità per neoplasie, comunemente riconosciuto come indicatore di "salute ambientale"; anche il tasso di mortalità per malattie cardiovascolari, nonostante l'incidenza del forte invecchiamento della popolazione di Furci, mostra valori estremamente favorevoli;
- 3) Lo stato di salute della popolazione interessata dallo studio si mostra sensibilmente più favorevole e confortante rispetto alla situazione della popolazione regionale e nazionale, evidenziando l'assenza di specifiche vulnerabilità biologiche ed epidemiologiche rilevabili nei confronti di alcun tipo di patologia.

Come ricordato nella nota della ASL, a fronte del parere ASL prot. 9924 del 07.02.2011, nell'ambito del procedimento di VIA le osservazioni formulate dal prof. Schioppa nel suo studio epidemiologico erano state valutate come fondate, tanto da portare il Comitato di Coordinamento Regionale ad esprimersi favorevolmente sul progetto con il Giudizio n.° 2041 del 10.07.2012.

	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ CICELLA	VALLECENA SRL
	ELAB. R15-INTter- Rev. 03 del 25.06.2019	Comm. 09/2017

Alla luce di quanto sopra esposto è evidente che l'interpretazione dei dati fondata dalla ASL con nota prot. 9924 del 2011, e recentemente richiamata nella nota prot. 549/2019/VSM trasmessa dal Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL n. 2, appariva già in sede di VIA fuorviante e scientificamente erronea: non ha alcun senso, infatti, confrontare i dati di mortalità del comune di Furci con quella dei comuni adiacenti, vista la premessa metodologica e le considerazioni chiarificatorie ben espresse dallo stesso prof. Schioppa per la corretta valutazione dei dati (cfr. pag. 23, 38, 42 e 47 della Relazione sull'impatto igienico-sanitario – Giugno 2010). Sorprende il fatto, a tal proposito, che siano riproposte ancora, in questa sede, osservazioni ritenute incoerenti e già superate in quella sede; stupisce, inoltre, che nel documento ASL del 14.03.2019 (come in quello del 2011), non si faccia alcun cenno, da una parte, all'elevato invecchiamento della popolazione di Furci ed alla scarsa significatività del campione numerico che tale popolazione rappresenta, come invece più volte ribadito nella relazione sull'impatto igienico-sanitario analizzato e, dall'altro, alle incontrovertibili conclusioni circa la sostanziale sicurezza in merito al potenziale impatto sulla salute umana.

3.3. Approfondimenti inerenti le osservazioni della Sovrintendenza

Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo

3.3.1. PRESENZA DI UN TRATTURO NON REINTEGRATO

Con riferimento alla presenza di un tratturo non reintegrato rappresentato nella carta del vincolo paesaggistico della Regione Abruzzo, è doveroso precisare quanto segue.

Nella documentazione presentata dalla VALLECENA Srl negli anni è sempre stata allegata la Carta del vincolo paesaggistico e archeologico della Regione Abruzzo, scala 1:100.000 Ed. 1986. Tale cartografia riporta la presenza di un tratturo reintegrato in prossimità del sito di intervento, la cui ubicazione appare però piuttosto incerta, non essendo presente sul terreno alcuna evidenza di tale presenza e non risultando visibili piste o sentieri erbosi, né cippi in pietra o altri elementi tipici delle vie tratturali.

E' bene osservare che la scala di rappresentazione della citata carta certamente non favorisce la corretta individuazione degli elementi di piccole dimensioni, specialmente se puntuali o lineari; inoltre, si deve tenere in considerazione che la base topografica utilizzata per la redazione di detta cartografia è la carta di base a piccola scala del 1985 (a sua volta edita come aggiornamento della vecchia base IGM degli anni '50), in cui molti elementi sono assenti o non rappresentati.

Al contrario, l'analisi dei più recenti elaborati cartografici e degli strumenti di rappresentazione del territorio basati su sistemi GIS (Cartografia del nuovo Piano Paesaggistico regionale, geoportale regionale, SIT del Ministero Beni Culturali) mostra in maniera univoca la totale estraneità del sito di intervento rispetto al Tratturo Centurelle-Montesecco.

L'elaborato cartografico allegato alla presente relazione (cfr. *Allegato I – Elaborato integrativo per l'analisi del vincolo paesaggistico*) contiene la rappresentazione dell'opera proposta dalla VALLECENA posizionata nell'area di inserimento indagata, in riferimento a 3 stralci cartografici differenti di più recente composizione e avente maggior precisione, ovvero:

	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ CICELLA	VALLECENA SRL
	ELAB. R15-INTter- Rev. 03 del 25.06.2019	Comm. 09/2017

- 1) Carta dei luoghi e dei Paesaggi – Carta dei vincoli (FG_371_est), edita nel 2008 e redatta nell'ambito della stesura del nuovo Piano Paesaggistico Regionale della Regione Abruzzo, in accordo col Dlgs. n. 42 del 22.01.2004 che prevede l'obbligo, per le Regioni che hanno già il P.R.P. vigente, di verificarlo ed adeguarlo alle nuove indicazioni dettate dallo stesso decreto;
- 2) Stralcio cartografico elaborato su base ortofoto digitale AGEA 2013, utilizzando i servizi WMS disponibili sul GeoPortale della Regione Abruzzo (<http://geoportale.regione.abruzzo.it/cartanet/>), con importazione in ambiente QGIS degli shapefile relativi al Sistema delle Conoscenze Condivise - Vincoli;
- 3) Consultazione del SITAP, sistema web-gis della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MiBAC (<http://www.sitap.beniculturali.it>), in cui sono caricate le perimetrazioni georiferite e le informazioni identificativo-descrittive dei vincoli paesaggistici originariamente emanati ai sensi delle leggi n. 77/1922 e n. 1497/1939 o derivanti dalla L. n. 431/1985 ("Aree tutelate per legge"), e normativamente riconducibili alle successive disposizioni del Testo unico in materia di beni culturali e ambientali (D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii - Codice dei beni culturali e del paesaggio).

La possibilità di consultare ed utilizzare, mediante GIS, dati territoriali ed informazioni geografiche geo-referenziate consente l'elaborazione di mappe e cartografie estremamente affidabili ed più accurate.

Ebbene, come riscontrabile nell'*Allegato I*, risulta molto chiaramente che, in tutte le elaborazioni cartografiche proposte, il complesso impiantisco della VALLECENA Srl non interferisce in alcun modo con il tratturo in oggetto, il quale è graficamente rappresentato alcune centinaia di metri più a nord (in accordo con quanto rappresentato nelle elaborazioni cartografiche sin qui trasmesse), in parziale sovrapposizione col confine tra i territori comunali di Cupello e Furci, mentre non viene neppure riportato nella cartografia estratta dal SITAP.

Tale evidenza trova conferma anche nei numerosi sopralluoghi condotti negli anni presso il sito di studio nonché con quanto emerso dall'analisi foto-interpretativa dei

rilevi aeree e satellitari disponibili più recenti: è indubbia l'assenza di tracciati tratturali sui terreni oggetto di intervento e la presenza ben visibile del tratturo a circa 600 metri in direzione nord, in corrispondenza del confine comunale con Cupello.

3.3.2. PRESENZA DI UN'AREA SOGGETTA A TUTELA PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.142 COMMA 1 LETT. C)

Con riferimento alla fascia di rispetto dal torrente Cena, come già ampiamente evidenziato nell'ambito della Procedura di VA ed in particolare nell'Elab. 07-URB3bis allegato alla documentazione integrativa trasmessa nel maggio 2018 in tale fase procedimentale (come Annesso VI), si è già mostrata la totale estraneità dell'invaso della nuova discarica alla fascia di rispetto di 150 metri dal confine delle aree demaniali del Torrente Cena, confermata anche dall'*Allegato I* richiamato nelle pagine precedenti.

Infatti, nella fascia dei 150 metri dal torrente Cena non sono previsti interventi o manufatti, eccetto la realizzazione della viabilità di accesso all'impianto, peraltro prevista come adeguamento plano-altimetrico di una esistente pista in terra battuta.

In accordo con quanto specificato nella documentazione presentata nell'ambito della procedura di VIA, qualora fosse necessario acquisire il Nulla Osta per tale opera marginale si provvederà, primo dell'avvio dei lavori, ad attivare le procedure di cui all'art. 146 del D.L.vo 42/2004 e s.m.i. per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica.

3.4. Chiarimenti ed approfondimenti circa gli argomenti posti in evidenza dal Comune di Furci

3.4.1. COMPATIBILITÀ CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

In riferimento alla compatibilità del progetto della VALLECENA con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, è doveroso sottolineare che tale verifica, richiesta ancora una volta nel documento presentato dal Comune di Furci, è stata già effettuata nell'ambito delle procedure di compatibilità ambientale attivate, che per ben due volte hanno valutato positivamente tale aspetto; si rammenta al proposito che in sede di espressione favorevole del Giudizio VIA n. 2041 del 2012, sono state considerate e valutate non pertinenti le eccezioni circa l'incompatibilità con il Piano Territoriale provinciale.

Va inoltre sottolineato che la richiamata Delibera Consiliare n. 7 del 16 Febbraio 2006, peraltro riferita al primo progetto presentato, successivamente traslato per evitare interferenze con il PAI, atteneva ad un proposta progettuale completamente differente da quella in discussione nella fase attuale, per cui risulta capziosa e fuori luogo tale riproposizione.

3.4.2. PIANO REGOLATORE ESECUTIVO DEL COMUNE DI FURCI

Con riferimento al parere urbanistico espresso dal Comune di Furci circa la non conformità dell'intervento proposto dalla VALLECENA con lo strumento di pianificazione comunale, motivato dalla classificazione agricola dell'area, è opportuno evidenziare che è ormai prevalente l'opinione giurisprudenziale, supportata da innumerevoli espressioni degli organi giurisdizionali ai vari livelli, secondo cui la destinazione agricola di un'area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, bensì, in negativo, ha lo scopo di evitare insediamenti residenziali, e quindi non costituisce ostacolo all'installazione di opere che non riguardino l'edilizia residenziale e che, per contro, si rivelino per ovvi motivi incompatibili con zone abitate e quindi

	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ CICELLA	VALLECENA SRL
	ELAB. R15-INTter- Rev. 03 del 25.06.2019	Comm. 09/2017

necessariamente da realizzare in aperta campagna: il caso di specie ricade tipicamente in tale novero. Appare al proposito non casuale il fatto che nella pianificazione di settore per la gestione dei rifiuti, di cui si forniscono ulteriori approfondimenti al paragrafo seguente, la destinazione agricola di un area non è mai stata individuata, tra i criteri localizzativi, come fattore escludente per gli impianti di discarica.

3.4.3. PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Contrariamente a quanto asserito nel parere trasmesso dal comune di Furci, nonostante il fatto che durante il lunghissimo iter procedimentale per il rilascio dell'autorizzazione inerente il progetto VALLECENA si sia assistito al susseguirsi di diversi strumenti per la pianificazione regionale in materia di gestione rifiuti, l'impianto dalla ditta proponente è sempre stato coerente con il Piano Regionale di Gestione Rifiuti di volta in volta vigente. Tale considerazione è supportata dall'evidenza che il Giudizio VIA n. 2041 del 10.07.20112 è stato espresso in vigenza del PRGR allegato alla L. R. 45/2007, che il Giudizio n. 2986 è stato rilasciato in vigenza del Piano di cui alla L. R. n.° 5/2018 e che è attualmente in vigore il Piano adottato con Delibera del Consiglio Regionale 110/8 del 2/07/2018 i cui criteri localizzativi sono meno stringenti rispetto alla versione dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato; per esso, comunque, risulta ancora pienamente verificata la conformità dell'opera. Tutto ciò appalesa che la scelta localizzativa ed impiantistica effettuata all'atto dell'elaborazione del progetto è stata condotta ispirandosi a principi di massima tutela del contesto ambientale di inserimento e nel totale rispetto della normativa di settore.

3.4.4. PARERE IGIENICO SANITARIO ED EFFETTO CUMULO

In merito al parere igienico sanitario si rimanda alle ampie delucidazioni fornite al par. 3.2.1. della presente Relazione.

Per quanto concerne le affermazioni del Sindaco circa un'ipotetica condizione sanitaria già compromessa della popolazione interessata, esse denotano la scarsa comprensione

	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ CICELLA	VALLECENA SRL
	ELAB. R15-INTter- Rev. 03 del 25.06.2019	Comm. 09/2017

delle risultanze scientifiche emerse dallo studio epidemiologico redatto dal prof. Schioppa, per le quali non sono necessarie ulteriori argomentazioni.

In riferimento al più volte ventilato effetto cumulo, oltre ad evidenziare che tale impatto è stato ritenuto non significativo sia nell'ambito della Procedura di VIA terminata con Giudizio VIA favorevole n. 2041 del 10.07.2012, sia nel procedimento di VA concluso con Giudizio di esclusione dalla VIA n. 2986 del 04.12.2018 per la variante in riduzione, si torna a ribadire quanto già affermato nell'*Elab. R14-INTbis - Rev.01 del 31.08.2018*, circa la sostanziale assenza di cumulo di impatto con altri impianti analoghi, ad eccezione del traffico veicolare il cui contributo in termini di perturbazioni arrecate dal progetto della VALLECENA risulta estremamente modesto.

3.4.5. RICORSO AL TAR

Non appaiono, inoltre, meritevoli di condivisione i rilievi del Comune di Furci volti a sostenere che, essendo pendente il ricorso al TAR contro la Regione Abruzzo per l'annullamento del Giudizio n. 2986 del 04.12.2018 del Comitato CCR-VIA in assenza di una sentenza del TAR in merito, l'iter debba essere quantomeno sospeso.

3.4.6. VINCOLO ARCHEOLOGICO

Per quanto concerne la presenza del tratturo si rimanda a quanto già ampiamente argomentato al par. 3.3.1. della presente relazione.

Con riferimento al ritrovamento di frammenti ceramici o altre testimonianze di pregresse attività di interesse storico ed archeologico ventilate dal Comune, per il quale tuttavia non vengono fornite indicazioni georeferenziate sui luoghi, né sulle tipologie e sulla consistenza di eventuali tracce materiali reperite, dall'analisi della cartografia ufficiale o delle altre carte tematiche consultabili sul geoportale regionale non risultano evidenze o elementi di interesse riferibili al vincolo archeologico.

Per quanto concerne eventuali ritrovamenti o potenziali emergenze archeologiche, l'azienda proponente comunica sin d'ora la completa disponibilità ad eseguire i lavori di

	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ CICELLA	VALLECENA SRL
	ELAB. R15-INTter- Rev. 03 del 25.06.2019	Comm. 09/2017

sbancamento per la realizzazione delle opere alla presenza di personale della Soprintendenza.

3.4.7. DISTANZA DA CASE SPARSE

A tal riguardo si ribadisce la conformità del progetto secondo quanto evidenziato, a suo tempo, nel paragrafo 2.1 del documento datato Aprile 2018, già agli atti, “*ELAB. R13-INT – Integrazioni richieste con Giudizio n. 2856 del 21.12.2017*” e nel relativo Annesso I. La distanza della civile abitazione a poco meno di 500 m dal sito è stata, infatti, già valutata positivamente in sede di VIA, in linea con il PRGR vigente all'epoca (L. R. n.° 45/2007).

Per giunta, i criteri localizzativi di cui al PRGR vigente pongono come distanza minima dai centri abitati da rispettare per le discariche che, come quella in questione, sono dedicate allo smaltimento di rifiuti non pericolosi non putrescibili (Gruppo A-Sottogruppo A2-Tab. 18.6-1 della Relazione di Piano – Luglio 2017) un valore pari a 200 m; detta distanza conferma, ancora una volta, la piena compatibilità del progetto con i suddetti criteri.

3.4.8. RISCHIO IDROGEOLOGICO

In merito a tale aspetto, si ribadisce quanto riportato al paragrafo 4.5.5.2 dell'Elaborato “ELAB. R1-RTG – RELAZIONE TECNICA GENERALE” del Novembre 2016 nel quale si afferma:

“Dall’esame della cartografia della pericolosità, il sito individuato per la realizzazione dell’impianto risulta al di fuori delle aree a rischio (cfr. Elab. 06-URB2 – Carta dei vincoli), come evidenziato nella Relazione Geologica allegata, e l’area è classificata come zona bianca sia per l’assenza di forme in atto o quiescenti, sia dal punto di vista della pericolosità di frana. Si ricorda, al proposito, che la prima edizione del progetto era stata oggetto di variante planimetrica proprio in ragione del fatto che alcune aree interessate

dal suddetto intervento risultavano ricadenti in zone a pericolosità idrogeologica elevata.”

Anche alla luce dei nuovi criteri localizzativi del vigente PRGR già richiamati nel precedente paragrafo nessuna porzione del sito in progetto ricade all'interno delle aree perimetrale del PAI.

3.4.9. DISTANZA DAI CORSI D'ACQUA

In merito alla distanza dal Torrente Cena, per cui è stata abbondantemente verificata la totale estraneità delle opere nella fascia dei 150 m dall'asta fluviale, è superfluo fornire ulteriori chiarimenti.

La cartografia allegata alla presente relazione (cfr. *Allegato I*), tuttavia, testimonia ancora una volta che tutto il complesso impiantistico risulta ubicato ad distanza superiore a 150 m dal Torrente Cena; per quanto concerne la viabilità di accesso, in parte ricadente nella suddetta fascia, saranno attivate, ove richieste, le procedure richiamate al punto 3.3.2.

3.4.10. PRESENZA DELLA FALDA

La scarsa confidenza con la materia ha probabilmente tratto in inganno l'estensore del documento presentato dal Comune di Furci. Come già affermato al paragrafo 3.1.4. e come documentano le osservazioni di campo eseguite in circa 15 anni di studio e le ripetute indagini dirette volte alla caratterizzazione del contesto geologico ed idrogeologico del sito di inserimento, è infatti acclarato che non vi è presenza di falda acquifera nei terreni destinati ad ospitare l'invaso. La presenza di acqua è rinvenibile in special modo in seguito ad eventi piovosi per infiltrazione di acqua meteorica nel terreno semi-permeabile, esclusivamente nelle coltri di alterazione superficiale, di cui è prevista la completa rimozione per la realizzazione dell'invaso.

E' tuttavia indiscutibile che la formazione argilloso-marnosa presente al di sotto dello strato eluvio-colluviale richiamato in precedenza, viste le proprietà fisico-meccaniche

	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ CICELLA	VALLECENA SRL
	ELAB. R15-INTter- Rev. 03 del 25.06.2019	Comm. 09/2017

della stessa verificate in laboratorio, con conducibilità compresa tra $2,09 \times 10^{-7}$ m/sec e $7,69 \times 10^{-8}$ m/sec non può ospitare una falda acquifera.

3.4.11. TIPOLOGIA, STOCCAGGIO E PROVENIENZA DEI RIFIUTI

L'osservazione presentata dal Comune in merito alla “concentrazione” ancora troppo elevata di rifiuti ammissibili in discarica risulta priva di ogni fondamento di carattere tecnico e normativo.

Per la tipologia di discarica in questione non risultano, infatti, ad oggi, limitazioni sulla quantità di codici CER in essa ammissibili.

Semmai, come precisato al par. 6.2 della Relazione Tecnica Generale già agli atti (*Elab. R1-RTG - Rev. 02 del 25.11.2016*), e come specificato nelle pagine precedenti, per determinare l'ammissibilità dei rifiuti in discarica (cfr. ANNESSO II - ELENCO RIFIUTI AMMISSIBILI IN DISCARICA allegato all'Elaborato R13-INT – Integrazioni richieste con Giudizio n. 2856 del 21.12.2017, datato Aprile 2018) saranno in via preliminare applicati i criteri generali e le indicazioni di cui all'art. 2 del D.M. 27.09.2010 e s.m.i.

Si ribadisce, inoltre, che l'elenco dei rifiuti allegato al progetto valutato positivamente dal CCR-VIA con Giudizio n.° 2041 del 10.07.2012, è stato già ampiamente ridotto a seguito dello stralcio di tutti i rifiuti pericolosi, nonché di quelli potenzialmente putrescibili o ad alto contenuto di materia organica.

Nulla vi è da contro dedurre, infine, riguardo all'osservazione in merito allo stoccaggio di rifiuti in assenza di impianto di trattamento in quanto l'osservazione risulta incomprensibile e priva di qualsivoglia riferimento alla normativa vigente.

	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ CICELLA	VALLECENA SRL
	ELAB. R15-INTter- Rev. 03 del 25.06.2019	Comm. 09/2017

3.5. Precisazioni relative alle problematiche richiamate nel documento condiviso a firma dei sindaci del comprensorio vastese

E' opportuno precisare, in via preliminare che le osservazioni formulate nel documento condiviso dai sindaci del comprensorio vastese afferiscono ad aspetti già ampiamente discussi e valutati nelle varie fasi del procedimento istruttorio sin qui sviluppato e rappresentano, per la maggior parte, riproposizioni di argomenti o presunte criticità per le quali è stata già accertata l'inconsistenza o non significatività. Nei paragrafi seguenti, tuttavia, si forniscono puntualmente le precisazioni riferibili a richieste inedite o i richiami agli elementi approfonditi in precedenza.

3.5.1. RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA PRESENZA AI MARGINI DELL'IMPIANTO DI UNA NON MEGLIO DEFINITA AREA IN FRANA

Tale osservazione appare assolutamente insensata e priva di fondamento logico. Si rammenta, infatti, che proprio a seguito dell'adozione, da parte della Regione Abruzzo, del Piano per l'Assetto Idrogeologico, secondo il quale alcune aree interessate dal progetto originario proposto dalla VALLECENA risultavano ricadenti in zone a pericolosità idrogeologica elevata, è stato necessario ricollocare il complesso impiantistico in aree limitrofe, comunque di proprietà della proponente, libere da vincoli idrogeologici e tali da poter ospitare la tipologia di impianto proposta.

3.5.2. RIFERIMENTO AL CITATO STUDIO EPIDEMIOLOGICO DEL DOTT. SCHIOPPA

Per quanto concerne lo studio epidemiologico si rimanda alle puntualizzazioni di cui al par. 3.2.1.

3.5.3. TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEI RIFIUTI AMMISSIBILI E LORO MANCATO TRATTAMENTO

L'affermazione riportata nel documento dei sindaci appare sconclusionata e non supportata da evidenze tecniche o riferimenti normativi; al proposito si rimanda a quanto già osservato al par. 3.4.11.

3.5.4. MANCATA DEFINIZIONE DELLA PROVENIENZA DEI RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI POTENZIALMENTE DA QUALSIASI LUOGO D'ITALIA

Gli estensori delle osservazioni nello stigmatizzare la mancata definizione della provenienza dei rifiuti, omettono di considerare o ignorano il fatto che i rifiuti speciali non sono soggetti a norme di limitazione del bacino di produzione, come invece avviene per i rifiuti urbani, ma sono smaltiti a spese del produttore in un contesto di libero mercato.

Va altresì sottolineato che la realizzazione di un impianto di smaltimento comporta la necessità di investimenti considerevoli, che possono essere ammortizzati solo con economie di scala raggiungibili mediante potenzialità in grado di intercettare flussi di rifiuti non inferiori all'ordine di quello proposto.

3.5.5. DISTANZA DI CASE SPARSE A MENO DI 500 METRI DAL SITO DI INTERVENTO

Per tale osservazione si rimanda a quanto già contro dedotto al paragrafo 3.4.7. della presente relazione.

3.5.6. PRESENZA DI COLTURE DI PREGIO NEI TERRENI VICINIORI

Posto che nei terreni di pertinenza del complesso impiantistico e nei terreni adiacenti non sono presenti colture di pregio

3.5.7. DESTINAZIONE URBANISTICA AGRICOLA DA ASSUMERE COME CRITERIO ESCLUDENTE PER LA TIPOLOGIA DI IMPIANTO PROPOSTO

Si confronti quanto già argomentato al precedente par. 3.4.2.

3.5.8. PRESENZA DI UN TRATTURO NON REINTEGRATO DA VALUTARE AI FINI DEL VINCOLO ARCHEOLOGICO

In merito a tali aspetti, al par. 3.3.1. della presente relazione si è già ampiamente fornito il chiarimento richiesto.

	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ CICELLA	VALLECENA SRL
	ELAB. R15-INTter- Rev. 03 del 25.06.2019	Comm. 09/2017

3.6. Chiarimenti relativi alla nota del Servizio del Genio Civile regionale

Con riferimento alle richieste avanzate dal Servizio del Genio Civile Regionale si chiarisce quanto segue.

Come diffusamente indicato negli elaborati tecnici sin qui presentati (cfr. ad esempio Elab. R1-RTG, pag.105, Elab. R10-AIA, scheda D.2.4. pag 32, Elab. 11-PRG4 o Elab 19-PRG12), si chiarisce che il recettore finale delle acque provenienti dal canale di guardia, così come quelle provenienti dalle superfici impermeabilizzate (queste ultime dopo trattamento), è il Torrente Cena.

Con riferimento agli adempimenti di cui al DPR 380/2001 si ritiene che le richieste attività possano essere soddisfatte solo a seguito della positiva conclusione del procedimento di autorizzazione, ovvero in occasione della predisposizione degli elaborati progettuali esecutivi dell'intervento.



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0194956/19	02/07/2019	PEC	Mittente: VALLECENASRL@LEGALMAIL.IT	
<hr/>							
Oggetto:	TRASMISSIONE DELLE INTEGRAZIONI RICHIESTE IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 19.03.2019						
Impronta:	CFB5974D8FA70C360B811C96427D341119B5991150F03814CBF61B44CA6B21A6						